



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO - FINANZE
SERVIZIO INTERROGAZIONI

**Question Time in
Commissione VI Finanze
Camera dei deputati
On. Fragomeli ed altri.**

ELEMENTI DI RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti segnalano che, in base alla normativa vigente, sussiste una situazione di incertezza per i CAF e i professionisti abilitati legata alla sottoscrizione del consenso e delle deleghe necessari all'elaborazione delle pratiche fiscali nel caso di soggetti impossibilitati alla firma per impedimento temporaneo o permanente.

Gli Onorevoli richiamano l'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, che, nel prevedere disposizioni in ordine alle modalità di raccolta delle informazioni nel caso di impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione, non trova applicazione nel caso di dichiarazioni fiscali.

Per quanto di competenza, l'INPS in una circolare del maggio 2015 ha affermato che per la sottoscrizione della DSU, nel caso di dichiarante con un documento d'identità rilasciato dal comune che ne attesti l'incapacità a firmare è sufficiente la conservazione di detto documento.

Alla luce di quanto premesso, gli Onorevoli chiedono che venga chiarito che la conservazione del documento d'identità attestante lo stato di incapacità sia sufficiente "per i medesimi effetti della sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e previdenziali e dei documenti necessari alla loro elaborazione e trasmissione" in quanto lo status di incapacità è stato accertato dal Comune sulla base di una certificazione medica o altri atti che sono stati acquisiti dallo stesso Ente.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, stabilisce *"la dichiarazione è sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. La nullità è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione*

entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate.”.

Il comma 6 dello stesso articolo 1, stabilisce che in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica, la disposizione sopra citata si applica con riferimento alla dichiarazione che gli stessi soggetti sono tenuti a conservare.

Come già segnalato dagli Onorevoli interroganti, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevede che la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.

In relazione all'impedimento temporaneo, il successivo comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che la dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Il comma 3 dello stesso articolo 4, stabilisce che le predette disposizioni non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate precisa che, tenuto conto della formulazione della citata disposizione, la deroga contenuta nel comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 non sembra trovare applicazione con riferimento alla sottoscrizione degli atti connessi alla predisposizione della dichiarazione.

Pertanto, con riferimento a questi ultimi atti si applica la procedura descritta dal citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, a tutela dei soggetti impossibilitati alla firma per impedimento temporaneo o permanente.